



**DOMENICO
GRASSO**

NOTAIO

Via Ippolito Caffi, 3, 32100

Belluno (BL)

Tel. 0437 950868 - Fax 0437

Allegato lett. "B" del rep. n. 34.964/10.772

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"SKI COLLEGE VENETO - FALCADE SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una Società Cooperativa con la denominazione "SKI COLLEGE VENETO - FALCADE SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle associazioni od enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Articolo 2 – Sede

La Cooperativa ha la sede legale nel comune di Falcade, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato nonché istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

Le decisioni in ordine al trasferimento della sede legale e sportiva in un Comune diverso competono ai soci.

Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con decisione dei soci.

Articolo 4 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali sulle cooperative e le disposizioni di cui all'articolo 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata di cui al Capo VII del Libro V del Codice Civile in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, e subordinatamente al rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 2519 Codice Civile.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO – PREVALENZA DELLA MUTUALITÀ - AFFILIAZIONI

Articolo 5 – Scopo mutualistico

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata, di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

2. La cooperativa è caratterizzata dai principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, del voto singolo di cui all'articolo 2538 Codice Civile e della libera elettività delle cariche sociali.

3. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello di conciliare la frequentazione scolastica all'attività sportiva, anche agonistica, svolgendo e favorendo la pratica, la diffusione e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, quale fattore di miglioramento fisico e psichico dell'individuo e quale fattore di formazione di una coscienza civica, morale e sportiva.

4. In ragione del tipo di scambio mutualistico la società cooperativa ha come scopo principale lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, pur potendo, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi, con l'obiettivo di fornire ai propri soci i servizi sportivi di cui all'oggetto sociale a condizioni più favorevoli e/o con standard qualitativi più elevati, di quelle reperibili sul mercato.

Articolo 6 – Oggetto e attività sociali

1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il seguente oggetto:

a. conciliare la frequentazione scolastica dei propri soci e dei loro familiari all'attività sportiva, anche agonistica, svolgendo e favorendo la pratica e la diffusione degli sport invernali, anche attraverso la costituzione di squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui la cooperativa si affilierà, a gare e manifestazioni sportive, e con particolare attenzione al settore giovanile ed all'avviamento dei ragazzi all'attività sportiva;

b. la pratica e la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica, sia a carattere agonistico che amatoriale e ricreativo, nei limiti concessi dalla disponibilità di impianti ed attrezzature sportive, e comunque subordinatamente all'attività sportiva principale rappresentata dalle attività di cui alla lettera precedente; l'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, finalizzate alla promozione dell'attività sportiva e alla formazione della persona;

c. l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive di cui alle precedenti lettere a) e b);

d. l'organizzazione di gare e manifestazioni sportive, la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport;

2. Per il perseguimento degli scopi di cui ai commi precedenti la Società potrà:

a. organizzare gare e manifestazioni sportive, nonché scuole, camps, corsi di avviamento allo sport, centri estivi e invernali, corsi di attività motorie per il perfezionamento delle attività sportive;

b. gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti, palestre e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui utilizzo sarà prioritariamente riservato ai soci ed ai tesserati della cooperativa;

c. svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, allestire e gestire, all'interno della propria sede e/o degli impianti gestiti, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande, e ogni altra attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci ed ai tesserati;

3. la Cooperativa potrà svolgere, in via subordinata all'attività istituzionale e con finalità non lucrative né speculative ma esclusivamente di autofinanziamento, attività di natura commerciale, e qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi e ricreativi, nonché acquistare immobili o aree da destinare ad attività sportive e ricreative;

b. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;

c. aderire a organizzazioni, enti e associazioni di rappresentanza, assumere e concedere in locazione ed in affitto d'azienda attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande;

d. stipulare accordi, contratti o convenzioni con le Amministrazioni sia centrali che periferiche e partecipare a bandi e gare d'appalto per l'espletamento di incarichi rientranti negli scopi societari;

e. concedere fidejussioni, avalli cambiari ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito in favore di altri organismi cooperativi e consortili cui la cooperativa aderisce, nonché ad enti o società nel quadro della solidarietà e dello sviluppo dei movimenti cooperativo e sportivo dilettantistico;

f. creare nei limiti del possibile un fondo mutualistico per portare aiuto ai propri soci in caso di malattia, infortunio o altri motivi di bisogno.

4. Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo la Cooperativa potrà accedere e servirsi di tutti i contributi, finanziamenti agevolati, aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e natura previsti e disposti da qualsiasi ente, nazionale o sovranazionale, nonché compiere tutti gli atti e contratti rivolti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari.

5. La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale ed effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia bancaria e creditizia, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 7 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a. è fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in forma indiretta, i proventi delle attività sociali, così come dividendi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b. non sono previsti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;

c. in caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo, deve essere devoluto ai fini sportivi sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 8 – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La Cooperativa richiederà l'affiliazione alle Federazione Sportive Nazionali competenti in relazione alle attività sportive agonistiche praticate ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva del quale condivide le finalità in relazione alle attività sportive non agonistiche o amatoriali ed il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sportiva dilettantistica.

2. La cooperativa accetta esplicitamente ed incondizionatamente, per sé e per i suoi soci, tesserati ed atleti aggregati, di conformarsi alle norme, direttive, regolamenti e deliberazioni del C.O.N.I., del C.I.O. e delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

3. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

4. La Cooperativa si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO III

SOCI – AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 9 – Numero e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione del socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione all'attività della cooperativa.

2. Può assumere la qualifica di socio della cooperativa ogni persona fisica che ne faccia domanda e che sia:

a) studente maggiorenne iscritto all'Istituto di Istruzione Superiore Polo Scolastico U. Follador, di buona condotta civile, morale e sportiva, che si trovi nelle condizioni di poter concorrere alla realizzazione degli scopi sociali e le cui attitudini siano valutate adeguate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento appositamente adottato dallo stesso;

oppure

b) genitore o tutore o affidatario di uno studente iscritto all'Istituto di Istruzione Superiore Polo Scolastico U. Follador e di buona condotta civile, morale e sportiva, che si trovi nelle condizioni di poter concorrere alla realizzazione degli scopi sociali e le cui attitudini siano valutate adeguate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento appositamente adottato dallo stesso;

oppure

c) genitore o tutore o affidatario di un ex studente in passato iscritto all'Istituto di Istruzione Superiore Polo Scolastico U. Follador, per almeno tre anni, le cui attitudini siano state valutate adeguate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del regolamento appositamente adottato dallo stesso.

3. Ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota sociale.

4. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono assumere la qualifica di socio anche società o enti, con o senza personalità giuridica, aventi finalità analoghe od affini a quelle della cooperativa e che non siano soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa."

Articolo 10 – Procedura di ammissione

1. Le domande di ammissione a socio devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione, con le modalità dallo stesso prescritte, il quale delibererà in merito a maggioranza di voti.

2. Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota sociale, da versare nei modi e nei termini stabiliti da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. La domanda di ammissione dovrà contenere:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale dell'allievo nonché l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale del genitore o tutore o affidatario qualora gli aspiranti soci siano gli stessi;

b. l'ammontare delle quote sociali che intende sottoscrivere, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c. la dichiarazione di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a socio della cooperativa, di condividere gli scopi e le finalità della stessa, di conoscere ed accettare

integralmente il presente statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di scioglimento del rapporto sociale, ed i regolamenti interni e di impegnarsi ad attenersi alle clausole in essi previste ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto.

4. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

6. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11 - Diritti dei soci

1. La titolarità della quota sociale dà diritto all'accesso alla sede ed al godimento degli impianti, sportivi, ricreativi e didattici secondo le modalità stabilite con specifico regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che il socio sia in regola con i pagamenti dovuti o la sua frequenza non sia limitata da provvedimenti disciplinari emanati dagli organi sociali o federali competenti.

2. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 12 – Obblighi dei soci

1. I soci cooperatori sono obbligati:

a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;

b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c. a versare la quota sociale annuale, fissata dal Consiglio di Amministrazione e dovuta da ogni socio, a prescindere dal numero delle quote sociali sottoscritte, a titolo di contributo al mantenimento in efficienza dell'impianto sportivo e per sopperire alle necessità di gestione ordinaria;

d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. ad osservare i regolamenti, le deliberazioni e le prescrizioni delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva cui la cooperativa delibererà di affiliarsi.

Articolo 13 – Caratteristiche e vincoli alla trasferibilità delle quote sociali

1. Le quote sociali sono nominative, sono intrasmissibili per atto tra vivi (salvo il diritto di recesso) e non sono rivalutabili.

2. La quota sociale sottoscritta ed il relativo eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati contestualmente alla sottoscrizione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

3. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, intendendosi vincolate a favore della società per tutti gli obblighi che il socio può contrarre con la stessa.

Articolo 14 – Cause di scioglimento del rapporto sociale

1. Il rapporto sociale, limitatamente al socio, si scioglie nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per decesso.

Articolo 15 - Recesso

1. Il recesso è sempre ammesso.
Il recesso non può essere parziale.
2. Il socio receduto dovrà onorare gli impegni finanziari a qualsiasi titolo assunti con la società cooperativa od a questa dovuti in dipendenza di delibere assembleari regolarmente assunte.
In particolare, il socio receduto dovrà comunque provvedere al pagamento della quota sociale annuale nell'entità fissata dal Consiglio di Amministrazione fino al 30 (trenta) giugno dell'esercizio sociale in cui è stato deliberato il suo recesso dalla società.
3. Il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente e con obbligo di motivazione derogare al disposto di cui al comma precedente qualora sussistano particolari motivi.
4. Le modalità del recesso, per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, sono disciplinate dall'articolo 2532 Codice Civile.
5. Il socio che intende recedere deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria dichiarazione di recesso scritta mediante lettera raccomandata A/R. spedita, anche tramite P.E.C., o consegnata a mani.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a cancellare il socio receduto dal libro soci.
6. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione di cui al comma precedente.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2536 Codice Civile.

Articolo 16 – Decadenza

1. La decadenza del socio può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:
 - a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione a socio;
 - b) venga a trovarsi nella condizione di non poter più cooperare alla realizzazione degli scopi sociali per motivi non dipendenti dalla sua volontà;
 - c) si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento delle quote sociali e/o delle quote associative annuali oltre il termine di tre mesi dalla data fissata dal Consiglio Direttivo per il versamento delle stesse, ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo.
2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di riammettere i soci decaduti a norma della lettera c) del comma precedente, previo versamento, seppur tardivo, della quota sociale annuale, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

Articolo 17 – Esclusione

1. L'esclusione del socio può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:
 - a) venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal presente statuto;
 - b) svolga o tenti di svolgere in proprio, o per interposta persona fisica o giuridica, attività in contrasto o in concorrenza con quelle svolte dalla cooperativa;
 - c) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero che violi uno o più divieti di cui al presente statuto.
2. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera

raccomandata.

Il socio escluso può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2536 Codice Civile.

Articolo 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata.

Articolo 19 - Liquidazione della quota

Il socio receduto, decaduto o escluso, avrà diritto esclusivamente al rimborso della quota sociale versata.

Articolo 20 - Tesserati

1. Si intendono per Tesserati – o Affiliati - i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della cooperativa, al fine di praticare le attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale.

2. I tesserati dovranno essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la società è affiliata.

L'uso delle strutture sportive della società è infatti riservato ai soci e ai tesserati.

4. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

5. L'Organo Amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.

Articolo 21 - Norme per l'ammissione dei tesserati

1. Condizione indispensabile per essere affiliato alla cooperativa è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per ottenere l'ammissione ogni aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda alla cooperativa.

2. L'aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della cooperativa e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali.

3. Per gli aspiranti tesserati minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della cooperativa e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.

Articolo 22 - Atleti dilettanti agonisti

1. La cooperativa richiederà il tesseramento per gli atleti dilettanti, sia agonisti che non agonisti/amatori (d'ora in avanti: atleti) presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affidarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di tesseramento federali.

2. La cooperativa potrà ammettere atleti non soci né tesserati per conto della stessa, ma tesserati per conto di altra associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla medesima Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui è affiliata la cooperativa a frequentare, in tutto o in parte, gli impianti e i corsi sportivi della società, o nella disponibilità della stessa, nel rispetto delle norme comportamentali stabilite dai

regolamenti interni.

3. Il tesseramento degli atleti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) ovvero per il diverso periodo previsto dai regolamenti federali, e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno.

4. Per quanto concerne gli atleti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della cooperativa e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dello stesso.

Articolo 23 - Quote e contributi sociali

1. Gli atleti sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'atleta non in regola con il pagamento delle rispettive quote annuali o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non potrà esercitare i diritti spettantigli come tali né utilizzare le strutture della società.

TITOLO IV

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

BILANCIO

Articolo 24 - Patrimonio

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale pari al valore minimo stabilito dall'articolo 2525 Codice Civile;
- b. dall'eventuale sovrapprezzo;
- c. dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria;
- d. dal fondo di mutua assistenza, il cui funzionamento è disciplinato dal relativo regolamento, ed al quale verranno devolute tutte le somme ed i beni che pervenissero alla cooperativa a titolo di liberalità da parte dei soci ed estranei;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 – Esercizio sociale – Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) luglio e termina il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo, periodo corrispondente alla stagione sportiva.

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione della cooperativa e termina il 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici).

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarli entro i termini ed in conformità ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Articolo 26 – Utili

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 Legge n. 59/92 e successive modificazioni, in misura minima del 3% (tre per cento), ovvero nella misura maggiore stabilita dalla legge;
- c. l'eventuale rimanenza può essere destinata alla riserva straordinaria o ad altre riserve facoltative o riserve indivisibili eventualmente istituite od impiegate a fini mutualistici in

conformità agli scopi sociali;

d. in deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

2. Non è prevista la ripartizione di ristorni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 27 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

b. le decisioni sulla struttura, la nomina, la durata e l'eventuale remunerazione dell'Organo Amministrativo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e l'eventuale revoca;

c. la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore, nonché la facoltà di scelta del soggetto al quale attribuire la revisione contabile, e la determinazione del relativo compenso;

d. le deliberazioni, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;

e. le deliberazioni, sull'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'Articolo 2514 Codice Civile;

f. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

g. le modificazioni dello statuto e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

i. i soci deliberano inoltre su ogni altra materia riservata alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al loro esame dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 28 - Assemblea Generale dei Soci

1. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte di norma mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis Codice Civile.

2. L'assemblea generale dei soci è l'Organo Sovrano della cooperativa ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci che siano in posizione regolare nei confronti della cooperativa, con particolare riferimento al pagamento delle quote sociali e dei contributi associativi.

3. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per il rinnovo delle cariche sociali, alla scadenza delle stesse, e per tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda dal Collegio Sindacale, ove nominato, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 29 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio del comune in cui ha sede la società idoneo a garantire la massima affluenza possibile dei soci aventi diritto al voto;

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Vice Presidente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare da esporre presso la bacheca nella sede sociale e da spediti o consegnarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo, alternativamente, di lettera raccomandata, comunicazione fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In alternativa alle modalità sopra menzionate, e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso da pubblicarsi sul principale quotidiano locale in relazione alla sede di attività della stessa.

3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dal socio più anziano o da altra persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere anche un non socio, è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

L'Assemblea provvede, su proposta del presidente, all'eventuale nomina di due o più scrutatori, obbligatoria qualora trattasi di assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

6. Di ogni adunanza sarà redatto un verbale che, previa approvazione dell'assemblea, sarà sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori, se nominati.

Ove previsto per legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto dal notaio.

Articolo 30 - Audio/Video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio o video conferenza, a condizione che:

a) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

b) il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo, ove si intenderà svolta la riunione;

c) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

d) il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

e) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

f) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il

foglio delle presenze.

Articolo 31 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 51% (cinquantunper cento) dei soci presenti o rappresentati (salvo quanto previsto in merito allo scioglimento anticipato).

Articolo 32 – Modalità di esercizio del diritto di voto

1. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute o il valore della quota sottoscritta.

2. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, ovvero da un membro del suo nucleo familiare, mediante delega scritta; ciascun delegato non può rappresentare più di un socio delegante.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della cooperativa, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante eventuali patti in contrario.

3. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, ma dovranno effettuarsi a scheda segreta quando ne sia fatta richiesta dall'assemblea a maggioranza su istanza anche di un solo socio.

4. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, le elezioni delle cariche sociali potranno essere effettuate anche per acclamazione.

Articolo 33 – Consiglio di Amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, su decisione dell'assemblea dei soci in sede di nomina a seconda che gli Enti di cui al successivo comma 3 (tre) nominino o meno il proprio amministratore.

2. L'assemblea che nomina il Consiglio determina preventivamente il numero dei suoi componenti.

3. La nomina degli amministratori è attribuita: un amministratore scelto dal Comune di Falcade, un amministratore scelto dalla Provincia di Belluno, un amministratore scelto dall'Istituto Polo Scolastico U. Follador; gli altri amministratori saranno nominati dall'assemblea dei soci.

Qualora il Comune di Falcade, la Provincia di Belluno e l'Istituto Polo Scolastico U. Follador non dovessero indicare alcun nominativo, la nomina competerà all'assemblea dei soci.

In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall'assemblea dei soci.

4. Gli amministratori durano in carica tre anni, ovvero per il diverso tempo stabilito dall'assemblea dei soci in occasione della loro nomina, sono rieleggibili e scadono in occasione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvederanno a sostituirli con le modalità previste dall'articolo 2386 Codice Civile.

Articolo 34 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da due consiglieri con firma congiunta, ogniqualevolta sia ritenuto opportuno o ne venga fatta motivata domanda dal Collegio Sindacale, ove nominato.

2. La convocazione è fatta con i mezzi che il soggetto convocante ritiene opportuni, comunque idonei a garantire l'effettività della convocazione, in modo che gli interessati siano avvertiti almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Le votazioni sono normalmente palesi.

Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci, Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

5. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In caso di votazioni segrete, in caso di parità la votazione deve essere ripetuta in forma palese.

6. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 35 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria che straordinaria della cooperativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la straordinaria amministrazione.

Articolo 36 – Compensi agli Amministratori

1. Gli eventuali compensi spettanti all'Organo Amministrativo, sono stabiliti dall'Assemblea dei soci.

2. Agli Amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del loro ufficio, compresi eventuali rimborsi chilometrici in caso di utilizzo della propria autovettura in occasione di trasferte effettuate per conto della cooperativa, nei limiti dei rimborsi disciplinati dalle tariffe ACI.

Articolo 37 – Presidente e Vice Presidente

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

3. Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non richiedano, ai sensi del precedente articolo 35, la delibera del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale.

In particolare, egli ha facoltà di operare sui c/c bancari nei limiti degli affidamenti concessi, di riscuotere crediti e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, e di effettuare il pagamento dei debiti e degli oneri della cooperativa.

4. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee generali dei soci nonché quelle del Consiglio di Amministrazione.

Con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altro consigliere nonché conferire procure speciali per singoli atti, anche ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge al riguardo.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente può operare, con i medesimi poteri, il Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Articolo 38 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

1. L'assemblea dei soci può nominare un organo di revisione legale dei conti rappresentato da un Collegio Sindacale o da un Revisore contabile.

2. La nomina del revisore contabile è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea nomina altresì il presidente del Collegio stesso.

3. Il Revisore o i componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi, ai sensi degli articoli 2400 e 2477 Codice Civile, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

4. Il Collegio Sindacale, ovvero il revisore unico, se nominati, hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis Codice Civile e inoltre esercitano il controllo contabile.

In relazione a ciò, i componenti dovranno essere scelti tra i Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I Sindaci o il Revisore, inoltre, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

3. L'emolumento dei Sindaci o del Revisore è determinato dall'assemblea dei soci, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 2404 al 2408 Codice Civile.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO

Articolo 39 – Scioglimento e liquidazione

1. Indipendentemente da quanto stabilito all'articolo 3 (tre) del presente Statuto, la cooperativa si può sciogliere in qualsiasi momento, previa determinazione dell'Assemblea dei soci la quale, anche in seconda convocazione, dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci presenti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del Capitale Sociale.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri e le competenze.

Articolo 40 – Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio netto residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà devoluto, previa determinazione assembleare, ad altra società o associazione sportiva dilettantistica avente finalità analoghe, o ad altre finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII REGOLAMENTI – DISPOSIZIONI GENERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 41 – Regolamenti interni

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica

nonché, infine, per disciplinare i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, il presente Statuto potrà essere integrato da appositi regolamenti.

2. Detti regolamenti – ed eventuali altri che occorressero nell'interesse della società – saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 42 – Clausola compromissoria interna – Collegio Arbitrale

1. Sono devolute alla competenza di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/2003, e successive modificazioni, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. L'accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa di nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

3. L'arbitro sarà scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno su istanza della parte più diligente e/o del Consiglio di Amministrazione; in caso di inadempienza dell'Organo designato provvederà il Presidente del Tribunale di Belluno.

4. Per le controversie di natura sportiva la società ed i suoi soci e tesserati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi soci o nei confronti della società o degli Organi della stessa.

Di conseguenza essi si impegnano a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dagli organismi sportivi cui la cooperativa si affilierà.

Articolo 43 – Vincolo di Giustizia - Clausola Compromissoria Federale

La cooperativa ed i suoi soci, tesserati ed atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla società, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti dagli organismi sportivi cui la cooperativa stessa si affilierà.

Articolo 44 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative, ed in particolare le leggi in materia di società cooperative sportive dilettantistiche, nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.to: Michele Costa

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)